



Edizione di giovedì 23 gennaio 2014

ADEMPIMENTI

[Il nuovo modello per la registrazione dei contratti di locazione](#)

di Luca Mambrin

IMU E TRIBUTI LOCALI

[Assonime chiarisce la nuova fiscalità indiretta sui trasferimenti immobiliari](#)

di Sergio Pellegrino

CRISI D'IMPRESA

[Per il penale dell'attestatore, l'11 settembre 2012 non aiuta](#)

di Claudio Ceradini

PATRIMONIO E TRUST

[I presupposti per l'opponibilità ai terzi del fondo patrimoniale](#)

di Luigi Ferrajoli

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

[?Ritenute degli intermediari a tutto campo: prime criticità](#)

di Ennio Vial

BACHECA

[Il futuro della professione nella specializzazione: il nuovo Master Tributario post laurea di Euroconference per i professionisti di domani, grazie anche a 30 borse di studio](#)

di Comitato di redazione

ADEMPIMENTI

Il nuovo modello per la registrazione dei contratti di locazione

di Luca Mambrin

A decorrere dal **3 febbraio 2014** per la **registrazione dei contratti di locazione e affitto di immobili e per gli adempimenti successivi** può essere utilizzato il nuovo modello denominato **“modello RLI”** approvato dall’Agenzia delle Entrate con le relative istruzioni e le specifiche tecniche per la trasmissione telematica **con il provvedimento del 10 gennaio 2014**.

Il nuovo **modello RLI** va a **sostituire il modello 69** (*modello di richiesta di registrazione degli atti*) **esclusivamente in relazione ad alcuni adempimenti** specificatamente individuati quali:

- a) Richieste di registrazione** dei contratti di locazione e affitto di beni immobili;
- b) Proroghe, cessioni e risoluzioni** dei contratti di locazione e affitto di beni immobili;
- c) Comunicazione dei dati catastali** ai sensi dell’art. 19 comma 15 del D.L. 78/2010;
- d) Esercizio o revoca dell’opzione per la cedolare secca;**
- e) Denunce relative ai contratti di locazione non registrati**, ai contratti di locazione **con canone superiore a quello registrato** o ai **comodati fittizi**.

Il vecchio **modello 69** deve invece continuare ad essere utilizzato per tutte le altre casistiche previste, quale, ad esempio, la registrazione della delibera di distribuzione dell’utile e delle riserve.

Fino al **31 marzo 2014**, precisa l’Agenzia nel provvedimento di approvazione, **potrà** comunque essere utilizzato il modello 69 **per la registrazione cartacea**, mentre **per la registrazione telematica** **potranno ancora essere utilizzati gli attuali software** (Siria, Iris, Contratti di locazione), oltre ovviamente al **nuovo modello RLI**, il cui utilizzo diventerà quindi definitivamente obbligatorio dal **1° aprile 2014**.

Il nuovo **modello RLI** andrà presentato in **modalità telematica**:

- direttamente dal contribuente;
- attraverso un intermediario telematico.

La presentazione telematica del modello può essere effettuata anche **presso gli uffici dell'Agenzia delle Entrate** da **parte dei soggetti non obbligati alla registrazione telematica** dei contratti di locazione (ovvero coloro che possiedono **meno di 10 unità immobiliari** o coloro **che non si avvalgono** dell'intermediazione di un agente mediatore immobiliare).

Il modello RLI, se utilizzato per **la richiesta di registrazione** del contratto, può essere presentato in via telematica anche **nella forma semplificata**, senza obbligo di allegare il contratto di locazione in presenza di determinate condizioni:

- un numero di locatori o conduttori non superiore a 3;
- una sola unità abitativa ed un numero di pertinenze non superiore a tre;
- tutti gli immobili devono essere censiti con attribuzione di una rendita;
- il contratto deve contenere esclusivamente la disciplina del rapporto di locazione e non comprendere ulteriori pattuizioni;
- il contratto deve essere stipulato tra persone fisiche che non agiscono in forma d'impresa arte o professione.

Il **nuovo modello**, oltre al frontespizio contenente l'informativa sul trattamento dei dati personali di cui all'art. 13 del D.Lgs 196/2003, si compone di quattro quadri:

- **quadro A**, denominato **“Dati Generali”**, nel quale sono contenuti i dati utili per la registrazione del contratto quali:
 1. tipologia del contratto;
 2. la data di stipula del contratto;
 3. la durata della locazione;

vi è poi la sezione dedicata agli adempimenti successivi, quali proroga, risoluzione o cessione del contratto;

i dati del richiedente la registrazione e la sezione riservata alla presentazione in via telematica;

- **quadro B**, denominato **“Soggetti”**, nel quale vanno indicati i dati dei locatori e dei conduttori;
- **quadro C**, denominato **“Dati degli immobili”**, riguardante i dati degli immobili principali e delle relative pertinenze;
- **quadro D**, denominato **“Locazione ad uso abitativo e opzione/revoca della cedolare secca”**, che contiene le informazioni relative al regime della cedolare secca.

Infine, proprio in relazione **al regime della cedolare secca**, si ricorda che il **Provvedimento del Direttore dell' Agenzia delle Entrate del 7 aprile 2011** (approvazione del modello RLI) **la definizione delle modalità** per l'esercizio della **revoca** dell'opzione.

Ora, il nuovo modello RLI **consente** (oltre che l'opzione) **anche la revoca del regime**, la quale, secondo il Provvedimento, deve essere effettuata **in ciascuna annualità contrattuale successiva** a quella in cui è stata esercitata l'opzione; il modello deve essere presentato **entro il termine previsto per il pagamento dell'imposta di registro** relativa all'annualità, rimanendo salva la facoltà di esercitare l'opzione nelle annualità successive.

IMU E TRIBUTI LOCALI

Assonime chiarisce la nuova fiscalità indiretta sui trasferimenti immobiliari

di Sergio Pellegrino

Nella **circolare 1 del 20 gennaio**, con la quale **Assonime** ha analizzato la **nuova disciplina della fiscalità indiretta dei trasferimenti immobiliari**, si rinvengono diversi **spunti interessanti**.

Innanzitutto viene evidenziato come per i **trasferimenti di immobili strumentali** la tassazione che si viene a realizzare sia in **contraddizione con i principi generali** che vorrebbero l'applicazione delle imposte d'atto alle fattispecie per le quali non si applica l'Iva (al fine di evitare distorsioni rispetto al sistema comune di tassazione).

In deroga al **principio dell'alternatività fra l'Iva e le imposte d'atto**, già il D.L. 223 del 2006 aveva previsto l'applicazione dell'**imposta ipotecaria nella misura del 3% e di quella catastale nella misura dell'1%** per i trasferimenti di immobili strumentali, indipendentemente dal fatto che fossero o meno soggetti ad Iva.

Dal 1° gennaio 2014, con l'entrata in vigore delle nuove regole, se il trasferimento è **soggetto ad Iva** (ossia l'operazione è imponibile o esente), non si applica l'imposta di registro, in base al principio dell'alternatività fra i due tributi, e si applicano le ipocatastali in misura proporzionale (3% +1%). Se invece l'operazione **non è soggetta ad Iva**, si applica l'imposta di registro con la nuova aliquota "ordinaria" del 9% e le imposte ipotecaria e catastale sono dovute in misura fissa, ciascuna per l'importo di 50 euro.

In questo modo la **regola generale dell'alternatività è sovvertita**, in considerazione del fatto che **le ipocatastali si applicano in misura proporzionale solo quando l'operazione è soggetta ad Iva**.

Un'altra precisazione importante riguarda l'applicazione dell'**aliquota ridotta del 2%** per i trasferimenti di immobili abitativi che possono fruire delle **agevolazioni prima casa**.

Mentre in precedenza le disposizioni facevano riferimento alla nozione di **case di abitazione non di lusso**, ricavabile in base ai parametri definiti dal **decreto ministeriale del 2 agosto 1969**, oggi si guarda unicamente alla **classificazione catastale**: sono agevolabili tutti gli immobili abitativi, ad esclusione di quelli rientranti nelle categorie catastali A1 (abitazioni di tipo signorile), A8 (ville) e A9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici e storici). Il richiamo alle

“case di abitazione non di lusso”, ancora presente nella **nota II-bis all’articolo 1 della tariffa**, deve essere letto in relazione agli immobili appartenenti alle categorie catastali diverse da quelle indicate e non alla nozione di case non di lusso ai sensi del decreto del 1969 (che non è più richiamato).

L’intervento di “semplificazione” attuato dal **decreto legislativo 23 del 2011** ha però determinato, come è noto, anche la **soppressione** di “*tutte le esenzioni e le agevolazioni tributarie, anche se previsti da leggi speciali*”.

In questa casistica rientra la **tassazione in misura fissa dei trasferimenti di immobili all'estero**, che oggi sono soggetti all’applicazione dell’imposta proporzionale, potendosi in questo modo determinare una duplicazione di tassazione rispetto a quella che generalmente si realizza nell’altro Stato. Pur essendo vero, come osserva Assonime, che non sussiste l’obbligo della registrazione di questi atti, non essendo stipulati in Italia, **sarebbe in ogni caso opportuno che venisse reintrodotta la tassazione in misura fissa** in quanto le parti potrebbero avere comunque l’interesse alla registrazione dell’atto ovvero l’atto potrebbe formare l’oggetto di un’enunciazione: appare evidentemente contro ogni logica in questi casi una tassazione di tipo proporzionale.

Altra indicazione rilevante formulata dalla circolare è quella che concerne i **conferimenti di beni immobili o di diritti reali sugli stessi**.

L’**articolo 4 della tariffa** richiama l’applicazione delle **aliquote previste dall’articolo 1 per i trasferimenti a titolo oneroso**, con l’eccezione però dei conferimenti che hanno ad oggetto **fabbricati destinati specificamente all’esercizio di attività commerciali e non suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni, così come le aree destinate ad essere utilizzate per la costruzione di tali fabbricati**.

Per tali fattispecie la disposizione prevede una **specifica aliquota del 4%**, che continua ad applicarsi anche nel nuovo scenario. Ad essa si accompagnano le imposte ipotecaria e catastale in misura proporzionale (e non nella misura fissa di 50 euro che concerne soltanto gli atti assoggettate all’imposta di registro di cui all’articolo uno della tariffa).

Seguono le stesse regole le **assegnazioni di beni immobili ai soci**, per le quali l’articolo 4 lettera d) della tariffa richiama l’applicazione delle **medesime aliquote previste per i conferimenti**.

Infine, la nuova disciplina degli **atti di cessione di contratti di locazione finanziaria di immobili strumentali da parte dei locatari**.

La norma introdotta con il **comma 164 dell’articolo 1 della Legge di Stabilità 2014** prevede l’applicazione di un’**imposta proporzionale**, realizzandosi attraverso la cessione un’operazione di dismissione.

Non potendo essere applicate le imposte ipotecaria e catastale, che sono dovute per i trasferimenti di immobili strumentali nella misura complessiva del 4%, in considerazione del fatto che la cessione del contratto di leasing non comporta formalità di trascrizione di voltura catastale, il legislatore ha optato per l'applicazione dell'**imposta di registro nella stessa misura del 4% (da computarsi sul corrispettivo pattuito per la cessione aumentato della quota capitale compresa nei canoni ancora da pagare oltre al prezzo di riscatto)**.

CRISI D'IMPRESA

Per il penale dell'attestatore, l'11 settembre 2012 non aiuta

di Claudio Ceradini

La riforma della legge fallimentare intervenuta ad opera della L. 134/2012, con efficacia dall'11 settembre 2012, ha introdotto la fattispecie delittuosa della **falsa attestazione**, disciplinata dall'art.**236bis L.F.**. La [sentenza n. 12-05](#) con cui il Tribunale di Rovereto ha rilevato la responsabilità penale di un attestatore, offre l'occasione per una valutazione più complessiva e ci consente di giudicare se ed in che misura l'introduzione del delitto di falsa attestazione costituisca una reale novità.

Brevemente, le fattispecie che costituiscono delitto ai sensi della nuova norma sono la **falsa attestazione** e l'**omissione di informazioni rilevanti**. Volendo sintetizzare l'attestatore diviene penalmente responsabile ove inserisca nella relazione di attestazione informazioni false, od ometta di includere aspetti od informazioni rilevanti, in assenza delle quali il **quadro** che ai creditori la relazione di cui all'art. 161, comma 3, L.F.. offre sarebbe stato **diverso**, potendo condurre a **decisioni** sul voto altrettanto diverse. Il delitto presuppone il **dolo**, e non può trattarsi quindi e semplicemente di **errori**, per quanto significativi ed ingiustificabili, che potrebbero unicamente generare una responsabilità civile, ma non penale. L'art. 236bis L.F. **non** richiede il **dolo specifico**, e quindi l'intenzione di ingannare per ottenere a favore proprio o di terzi un profitto ingiusto, e nemmeno **intenzionale**, essendo sufficiente la fattispecie più "leggera", e quindi il solo **dolo eventuale**, o **generico**. In altri termini rileva l'intenzione di **ingannare** (che va acclarata), in funzione della quale l'attestatore sia pervenuto alla inclusione nella relazione di informazioni false o alla loro omissione. Il **fatto in sé**, quindi, di essere **consapevoli** della **falsità** o della **rilevanza** di quanto incluso od omesso, rispettivamente, comporta la maturazione di una **responsabilità penale**.

Quanto accaduto nella procedura concordataria su cui il Tribunale di Rovereto è stato chiamato ad esprimersi è in realtà piuttosto complesso, e tuttavia sintetizzabile, pur malamente, nella **decisione** del professionista attestatore di **non includere** nella propria relazione una posta, asseritamente di **credito**, costituita dall'acconto corrisposto ad una società di leasing (**maxicanone**), di fatto parte del patrimonio promesso in vendita alla **società affittuaria** dell'azienda, secondo uno schema (affitto e impegno all'acquisto) molto collaudato. La vicenda risale al **2009**, prima della introduzione dell'art. 236bis LF., quando l'omissione di informazioni significative **non costituiva espressamente fattispecie delittuosa**.

Il percorso dei giudici è piuttosto lineare. Dal punto di vista **oggettivo** il ruolo dell'attestatore è quello di fornire non solo una **valutazione**, sulla **verità** dei dati e sulla **fattibilità** del piano

concordatario, ma anche una sorta di **certificazione** a favore dei creditori chiamati al voto, in una procedura in cui al Tribunale **non è ammessa** alcuna valutazione di **merito** (interessante interpretazione questa, della Sentenza della Corte di Cassazione n.1521/2013), ma unicamente di **completezza formale** e di **correttezza procedurale**. E' quindi una funzione **certificativa** e **probatoria** quella della relazione, della quale il **pubblico** (creditori) è per legge obbligato ad avvalersi, e di **pubblica utilità** quella **dell'attestatore**. Soggettivamente, l'attestatore è riconducibile alle figure di cui all'[**art. 359 c.p.**](#), alle quali è riferibile il delitto di **falso ideologico** di cui all'[**art. 481 c.p.**](#), riconoscibile nella condotta materiale di chi abbia **falsamente attestato**. Al delitto di falso ideologico è sufficiente il **dolo generico**, e quindi la coincidenza tra volontà e coscienza di alterazione del vero, senza alcun fine specifico, che deve pur sempre essere **provato**, non potendosi considerare implicito in alcuna fattispecie materiale.

Indipendentemente dalla vicenda di Rovigo, in cui peraltro e conclusioni perlomeno tecniche delle parti appaiono perlomeno discutibili, pare di poter rilevare che, diverso il percorso, siano invece nella sostanza **molto simili le conclusioni**, sia **prima** che **dopo** la riforma del 2012, per delineare il **perimetro** della **responsabilità penale** dell'attestatore. Sposando la tesi del Tribunale di Rovigo, la funzione di **pubblica utilità** di cui all'art. 359 c.p., ascrivibile all'attestatore, comporta in capo allo stesso l'applicabilità dell'art. 481 c.p., **falso ideologico**, che punisce con la reclusione fino ad un anno e con la multa da euro 51 ad euro 516 *"chiunque nell'esercizio di una professione o di altro servizio di pubblica utilità, attesta falsamente fatti dei quali è destinato a provare la verità"*. Il comportamento punito appare molto simile al **delitto di falsa attestazione** introdotto con l'art. 236bis L.F., e analogo appare anche il carattere di **reato di pericolo**, bastando il **dolo generico**, che va in ogni caso provato (nella vicenda di Rovereto, alcune intercettazioni avevano consentito di accertarlo).

In conclusione, quindi, l'attestatore ante riforma che avesse dormito fino a **ieri** sonni tranquilli, convinto che le nuove fattispecie penali **non** potessero **sfiorarlo**, deve purtroppo al momento rilevare che viviamo in un mondo difficile, in cui anche su queste cose non sempre vi è certezza.

PATRIMONIO E TRUST

I presupposti per l'opponibilità ai terzi del fondo patrimoniale

di Luigi Ferrajoli

Il **fondo patrimoniale** è opponibile ai terzi solo con l'annotazione dell'atto costitutivo a margine dell'atto di matrimonio: lo ribadisce la **Corte di Cassazione** con la recentissima [sentenza n. 27854 del 12/12/2013](#).

Nella vicenda in commento, due coppie di coniugi avevano costituito fondi patrimoniali nei quali avevano fatto confluire beni **immobili**; i suddetti fondi patrimoniali erano stati trascritti presso la **Conservatoria** dei Registri Immobiliari il 17 gennaio 2004.

Successivamente, in data 26 gennaio 2004, un istituto bancario, sulla base di un decreto ingiuntivo, aveva iscritto **ipoteca giudiziale** sui beni conferiti nei fondi patrimoniali, procedendo al pignoramento.

I coniugi avevano proposto opposizione al pignoramento, eccependo l'**illegittimità** dell'azione esecutiva intrapresa dai creditori sui beni costituendi il fondo, poiché la costituzione di tale regime patrimoniale era stata trascritta in una data **precedente** all'iscrizione dell'ipoteca, con conseguente opponibilità ai terzi.

L'**opposizione** era respinta in primo grado; il giudice di merito osservava che “*per giurisprudenza assolutamente consolidata, il fondo patrimoniale di cui all'articolo 167 Cod.Civ. è una convenzione matrimoniale di talché esso, per essere opponibile ai creditori, va annotato a margine dell'atto di matrimonio, laddove la trascrizione imposta per gli immobili dall'articolo 2647 Cod.Civ., risponde ad una funzione di pubblicità - notizia e non sopperisce al difetto di annotazione nei registri dello stato civile, formalità che non ammette deroghe o equipollenti, restando irrilevante la conoscenza che i terzi ne abbiano acquisito altrimenti*”.

Gli esecutati proponevano ricorso per Cassazione lamentando la carenza di **motivazione** della sentenza impugnata poiché il giudice di merito si era limitato a richiamare l'orientamento della giurisprudenza di legittimità senza confutare le **argomentate** ragioni di dissenso esposte dagli opposenti, oltre che vizi motivazionali, con riferimento sia alla contestata **equiparazione** del fondo patrimoniale alle convenzioni matrimoniali, di cui all'articolo 159 Cod.Civ., sia alla degradazione della pubblicità rinveniente dalla **trascrizione**, da dichiarativa a meramente notiziale.

La Corte di Cassazione respinge il ricorso osservando che, secondo un **consolidato**

orientamento giurisprudenziale, la costituzione del fondo patrimoniale di cui all'articolo 167 Cod.Civ. è soggetta alle disposizioni dell'articolo 162 Cod.Civ. circa le forme delle convenzioni matrimoniali, ivi inclusa quella del comma 4, che ne condiziona l'**opponibilità** ai terzi all'annotazione a margine dell'atto di matrimonio. In tale prospettiva, la **trascrizione** del vincolo per gli immobili, imposta dall'articolo 2647 Cod.Civ., resta degradata a mera pubblicità – notizia, inidonea, come tale, a sopperire al difetto di annotazione nei registri dello stato civile, formalità quest'ultima che **non ammette** deroghe o equipollenti, restando irrilevante la conoscenza che i terzi abbiano acquisito altrimenti della costituzione del fondo.

La Suprema Corte rammenta inoltre che la **Corte Costituzionale**, con la sentenza n. 111 del 06/4/1995, nel dichiarare infondata la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli articoli 162, 2647 e 2915 Cod. Civ., nella parte in cui non prevedono che, per i fondi patrimoniali costituiti sui **beni immobili** a mezzo di convenzione matrimoniale, l'**opponibilità** ai terzi sia determinata unicamente dalla trascrizione dell'atto sui registri immobiliari anziché anche dalla annotazione a margine dell'**atto di matrimonio**, ha osservato che la necessità di effettuare **ricerche** sia presso i registri immobiliari, sia presso quelli dello stato civile, costituisce un **onere** che, sebbene fastidioso, non può dirsi eccessivamente gravoso, non soltanto rispetto al diritto di agire in giudizio, ma anche rispetto agli articoli 29 e 3 Cost., in quanto una duplice forma di **pubblicità** per la costituzione dei fondi in parola trova giustificazione nel generale rigore necessario alle deroghe al regime legale e nell'esigenza di **contemperare** gli interessi contrapposti, della conservazione del patrimonio per i figli fino alla maggiore età dell'ultimo di essi, da un lato, e dell'impedimento di un **uso distorto** dell'istituto a danno delle garanzie dei creditori, dall'altro.

Conseguenza di ciò è che l'**annotazione** di cui all'articolo 162, comma 4, Cod.Civ., che è norma speciale, è l'unica forma di pubblicità idonea ad assicurare l'**opponibilità** della convenzione matrimoniale ai terzi, mentre la trascrizione di cui all'articolo 2647 Cod.Civ., che è norma generale, ha funzione di mera **pubblicità-notizia**, come correttamente ritenuto dal giudice di merito che aveva argomentato il proprio convincimento con una congrua motivazione.

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

?Ritenute degli intermediari a tutto campo: prime criticità

di Ennio Vial

Come ormai noto, il **comma 2 del nuovo articolo 4 del decreto legge n. 167 del 1990** stabilisce, come principio di carattere generale, che tutti i redditi derivanti dagli **investimenti** detenuti all'**estero** e dalle **attività estere** di natura finanziaria siano in ogni caso assoggettati a **ritenuta** o ad **imposta sostitutiva** delle imposte sui redditi, secondo le norme vigenti, dagli **intermediari** residenti che intervengono nella riscossione dei relativi **flussi finanziari** e dei redditi, oltre che nei casi in cui detti investimenti ed attività siano ad essi affidati in custodia, amministrazione o gestione.

Viene quindi introdotta una forma di **tassazione alla fonte a titolo di acconto** su determinate tipologie di redditi di capitale e di redditi diversi che concorrono a formare il reddito complessivo del contribuente, e che derivano da investimenti detenuti all'estero o da attività estere di natura finanziaria.

Purtroppo, il prelievo va effettuato con riferimento ai **flussi** per i quali gli **intermediari** intervengono nella **riscossione** a prescindere da un incarico alla riscossione ricevuto dal contribuente o dal soggetto erogante.

Dico “purtroppo” perché l’adempimento risulterà particolarmente oneroso per i soggetti coinvolti in quanto il prelievo deve essere operato sulla **parte imponibile del reddito**, ossia su un ammontare che potrebbe non essere ancora conosciuto.

La [**C.M. 38/E/2013**](#) chiarisce che ai fini del corretto adempimento dei predetti obblighi di sostituzione tributaria, il **contribuente** deve fornire i dati per la **corretta individuazione** della **fattispecie imponibile** e dell’imposta dovuta.

Ad esempio, per i redditi derivanti dalla **locazione di immobili** situati all'estero, se tale reddito non è soggetto ad imposta nel Paese estero, la base imponibile della ritenuta è costituita dall'ammontare del **canone di locazione** percepito ridotto del 15% a titolo di deduzione forfetaria delle spese, mentre, se il reddito è soggetto ad imposta nello **Stato estero**, la ritenuta deve essere effettuata sull'ammontare dichiarato in detto Stato senza alcuna deduzione di spese.

Ebbene, l’esperienza concreta mostra che queste **informazioni** non sono sempre facili da ottenere, soprattutto all’inizio dell’anno e vengono **desunte ex post** in sede di dichiarazione dei

redditi. Operativamente, a giugno si chiede al consulente estero la dichiarazione dei redditi del contribuente per poter ricavare la base imponibile da inserire nel **rgo RL12**.

D'ora in avanti l'adempimento verrà anticipato a gennaio dell'anno precedente.

La circolare n. 38/2013 precisa che qualora il contribuente abbia subito il **prelievo** di **un'imposta non dovuta** ovvero l'imposta sia stata applicata in misura superiore a quanto dovuto, può richiederne all'intermediario la **restituzione** entro il termine del **28 febbraio dell'anno successivo** a quello del prelievo. L'intermediario scomuterà l'importo della ritenuta da quelle successive.

In alternativa, il contribuente può presentare all'Amministrazione finanziaria **istanza di rimborso** con le modalità e i termini stabiliti dall'articolo 38 del D.P.R. n. 602/1973.

L'intermediario è poi tenuto a segnalare le posizioni per le quali **non** sia stato **applicato** il **prelievo alla fonte** anche per effetto del rimborso operato successivamente.

I soggetti che hanno **immobili locati all'estero** devono quindi attivarsi immediatamente con il consulente estero per chiedere quale sarà la **base imponibile** del reddito in sede di dichiarazione dei redditi dell'anno 2014 che verrà presentata nel 2015. *Quid iuris* nel caso in cui l'immobile si trovi in un **Paese** che – come il nostro – **cambia** continuamente **le normative** magari con effetto retroattivo?

Il passo successivo è quello di **comunicare** la **base imponibile** alla **banca** al fine di consentirle di operare la ritenuta in modo corretto. Infatti, la banca tenderà ad applicare la **itenuta** del **20%** sull'intero ammontare oppure, se il cliente è un imprenditore o un lavoratore autonomo, l'istituto potrebbe **non applicare ritenuta** alcuna in forza della presunzione contenuta in tal senso sempre nella circolare n. 38/E/2013. In questo caso il contribuente dovrà informare la banca che invece quel flusso è da tassare.

Preso dallo sconforto, il contribuente potrebbe **rinunciare** e **subire la ritenuta** integrale sperando di **recuperarla** in sede di **Unico**. Questa eventualità non è contemplata dalla circolare ma dovrebbe essere ammessa. Spunti in tal senso possono essere ricavati dalla [**risoluzione n. 55/E/13**](#) che ha ammesso lo scomuto delle ritenute subite dai minimi.

Era richiesto, a tal fine, di **valorizzare** con il codice «1» nel campo «Situazioni particolari» posto in corrispondenza della «Firma della dichiarazione» nel frontespizio di Unico PF 2013, e di indicarle in colonna 2 del rigo RS33, dedicato alle **itenute** cedute dai consorzi, lasciando vuota colonna 1.

Inoltre, la [**risoluzione n. 199/E/2001**](#) ha chiarito che, oltre al lavoratore dipendente ed al co.co.co, anche il **lavoratore autonomo** può chiedere al sostituto l'applicazione di una ritenuta più elevata.

Tale comportamento, infatti, non lede le **ragioni dell'Erario** che vede invece anticipare il versamento dei tributi.

BACHECA

Il futuro della professione nella specializzazione: il nuovo Master Tributario post laurea di Euroconference per i professionisti di domani, grazie anche a 30 borse di studio

di Comitato di redazione

Se il mercato del lavoro richiede già al suo ingresso **specificità e competenze**, a maggior ragione anche gli studi professionali, per continuare a competere sul mercato della consulenza a livello locale, nazionale ed europeo, hanno bisogno di **giovani eccellenze** con elevate competenze formative e l'Università da sola rischia di non essere più sufficiente.

Euroconference, da sempre attenta alle esigenze degli studi professionali, ha deciso di colmare questo gap organizzando il suo primo **Master Tributario full time**, rivolto a **neo laureati in materie economico-giuridiche e giovani professionisti**.

Una **risposta formativa concreta**, strutturata in **6 mesi di aula e 4 mesi di stage** presso importanti studi selezionati, che coniuga il “saper fare”, richiesto ormai dal mercato, con l'esigenza imprescindibile e necessaria del “sapere”, tipica di una corso di formazione.

Il Master, per il quale sono previste per i più meritevoli **30 borse di studio a copertura parziale e totale della quota di iscrizione**, ha ottenuto il **patrocinio dell'Associazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili delle Tre Venezie**, che con Euroconference ha intravisto nella preparazione dei giovani un **elemento essenziale per il futuro della professione**.

Abbiamo intervistato **Gianfranco Ferranti**, direttore scientifico del Master e **Mara Pilla**, componente del Comitato scientifico del Master e del Direttivo dell'Associazione delle Tre Venezie.

Prof. Ferranti, perchè un Master tributario full time a Verona?

Trovo che studi professionali ed aziende abbiano sempre più la necessità di **esperti in materia tributaria** in grado di inserirsi con efficacia nel mondo del lavoro. Considerato quindi il livello di preparazione che il mondo professionale ormai esige, diventa indispensabile dedicare un tempo adeguato ed “esclusivo” alla formazione.

Nel **Triveneto** mancava, fino ad oggi, la possibilità di intraprendere un simile percorso

formativo, nonostante la presenza di una rilevante richiesta di tali profili professionali.

E qui, dott.ssa Pilla, entra in gioco l'Associazione delle Tre Venezie che ha dato il patrocinio e collabora quotidianamente con la Direzione del Master.

Creare il punto di incontro migliore tra le giovani leve e gli studi professionali: ecco la sfida che abbiamo deciso di raccogliere. A chi mira all'inserimento negli studi serve l'**appetibilità della specializzazione**, alle realtà professionali servono **giovani adeguati** a nutrire il tessuto della consulenza con nuova energia.

Per questo motivo il Direttivo si adopera quotidianamente sia nella **valutazione dei candidati alle borse di studio** riservate all'Associazione sia nella **selezione degli studi del Triveneto** che si stanno proponendo per ospitare gli stage. E, in seguito, proseguirà con un contributo scientifico altrettanto quotidiano e concreto.

Quali opportunità si prospettano ai partecipanti?

GFF. Il Master consente di acquisire una buona **metodologia di analisi e di risoluzione dei problemi** concreti, grazie anche al ricorso a esercitazioni operative, individuali e di gruppo. Dedicare 10 mesi all'acquisizione degli strumenti necessari per affrontare in modo adeguato una materia caratterizzata da un'incessante produzione normativa consente di acquisire un **vantaggio conoscitivo e competitivo** estremamente utile.

MP. L'**esperienza degli stage garantiti** è un'opportunità davvero concreta per i partecipanti: verificare sul campo ciò che si è appreso durante i sei mesi di aula e affiancare i professionisti nella consulenza e nella gestione dello studio sono un elemento imprescindibile di **completamento del proprio percorso formativo**. Credo anche che non sia da sottovalutare la possibilità di studiare e lavorare con un **corpo docente** che testimonia diverse realtà: il **mondo accademico, la pubblica amministrazione e la professione**.

Concludendo, quali sono i prossimi appuntamenti?

GFF e MP. Aspettiamo tutte le persone e i giovani interessati ad incontrarci assieme allo staff del Master il prossimo **8 febbraio a Verona** per una **giornata aperta di presentazione** degli obiettivi e delle metodologie. Sarà l'occasione per parlare di opportunità, programmi, borse di studio e stage e per chiarire qualsiasi dubbio e curiosità.

Chi fosse interessato a partecipare può registrarsi all'evento compilando il [**modulo di registrazione on line**](#).

Le iscrizioni chiuderanno poi a metà febbraio e per marzo prevediamo di fare il test di ingresso.

E il 14 aprile tutti in aula per diventare i professionisti di domani!

